



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

PRIMA SEZIONE

Composta dai Signori:

- | | | | |
|-----------------|--------------|------------|------------|
| 1. Dott. | Giuseppe | MAZZI | Presidente |
| 2. Dott.ssa | Adele | SIMONCELLI | Giudice |
| 3. Dott. | Gioacchino | TORNATORE | Giudice |
| 4. T. Col. E.I. | Pierpaolo | CARONE | Giudice |
| 5. T. Col. G.F. | Massimiliano | PACETTO | Giudice |

con l'intervento del Procuratore generale militare in persona del dott. Vincenzo FERRANTE e con l'assistenza del cancelliere di udienza dott.ssa Federica FOCÀ, a seguito degli appelli proposti dal difensore della Parte civile costituita e dal Pubblico Ministero avverso la sentenza n. [redacted] datata [redacted] del Tribunale militare di Roma - Sez. I, ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

[redacted], residente in [redacted], Ten. Col. E.I. in servizio presso il Raggruppamento Autonomo per il Ministero della Difesa in Roma; presente; assistito dal difensore di fiducia Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA, del Foro di Roma, presente, presso il quale ha eletto domicilio.

Parte civile costituita:

Data sentenza:

Data deposito:

Estensore:

Giuseppe MAZZI

inviato estratto esecutivo

il

a

Iscrizione al Casellario il:

Campione penale art.

Impugnazioni presentate da:

██████████, presente; assistito e
rappresentato dall'Avv. ██████████
presente.

IMPUTATO

Reato continuato di minaccia e ingiuria a un inferiore (artt. 196 co. I e II
c.p.m.p., 81 cpv c.p.) *"perché, Tenente Colonnello E.I. effettivo al
Raggruppamento Autonomo per il Ministero della Difesa, ivi, con più
condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in più
date collocantesi tra ██████████ minacciava un ingiusto
danno ed offendeva prestigio, onore e dignità dell'inferiore in grado
C.M.C. E.I. ██████████, definendo quest'ultimo, alla di lui presenza,
"avulso" dal resto del gruppo e "militare improduttivo", rivolgendogli
ripetutamente le espressioni "sei alla frutta, non rendi niente", in un caso
dicendogli "fuori dalle palle" e in un altro, avendo saputo che il ██████████
aveva riferito ad altri superiori i predetti episodi, precisandogli che "se la
sarebbero vista a quattr'occhi".*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data ██████████ il Tribunale militare di Roma,
Sez. I, assolveva il T.Col. ██████████, dal reato ascritto, perché il fatto
non costituisce reato.

Nella motivazione si rileva che l'ipotesi accusatoria, pur sussistente
sotto il profilo oggettivo, non lo sia altrettanto sotto il profilo soggettivo.

L'ufficiale ebbe più volte modo di constatare che il caporal
maggiore non svolgeva in maniera pronta ed efficiente il proprio servizio
sicché egli si trovò costretto, in più circostanze, a stigmatizzare lo scarso

impegno profuso del ██████████

Le espressioni riportate in imputazione ed indicate dal ██████████ non sono invero pienamente confermate dai testi uditi in dibattimento e, anche a ritenere veritiere le dichiarazioni del ██████████, le espressioni usate sono aspre e critiche, ma si iscrivono tra i poteri/doveri del superiore al fine di rendere il miglior servizio possibile all'amministrazione militare.

Tali espressioni, inoltre, furono verosimilmente pronunciate dal superiore per indurre il sottoposto a lavorare con maggiore impegno.

Quanto al timore del ██████████ di essere trasferito, il tenente colonnello non disponeva di un simile potere ed è invece emerso che, dopo un periodo di licenza di convalescenza, il ██████████ stesso fu trasferito ad ██████████, sua città di residenza, ed è proprio in coincidenza di quel cambiamento di sede che egli presentò l'esposto in cui denunciò le presunte ingiurie e la minaccia.

La stessa ipotizzata minaccia del vedersela "a quattr'occhi" venne pronunciata dal ██████████ perché aveva saputo che il ██████████ si era lamentato con gli altri ufficiali della catena di comando, mentre egli avrebbe preferito che prima ne avesse parlato direttamente con lui.

In definitiva, secondo il Tribunale militare, le espressioni all'indirizzo dell'inferiore non concretano un effettivo intento di sminuire o comunque offendere la persona. D'altro canto, il livello di rilevanza penale di ingiurie, offese, minacce è da sempre ammesso nel mondo militare come diverso da quello del mondo civile: quanto nel mondo civile è lesivo di onore e reputazione spesso non lo è nel mondo militare, dove gergo e modi sono spesso rudi e scortesi.

Nei confronti della predetta sentenza ha proposto appello la parte civile, secondo cui il [REDACTED] veniva assegnato al Nucleo Ricezione e Supporto del Segretariato Generale della Difesa e iniziava, da quel momento, un vero e proprio calvario di vessazioni e mortificazioni operate dall'imputato nei confronti del [REDACTED] il quale veniva preso di mira in maniera quotidiana.

Tale "infernale" situazione di lavoro ha gravemente pregiudicato la salute psicofisica della parte civile. La condizione di vessazione continua vissuta dal [REDACTED] ha generato certificate e documentate patologie e non può certamente dirsi che le condotte dell'imputato [REDACTED] non abbiano avuto una concreta lesività a livello di rilevanza penale militare.

In ambito militare appare infatti esigibile, secondo la giurisprudenza di legittimità, un più rigoroso rispetto della dignità di ciascun appartenente alle Forze Armate, al contrario di ciò che ritiene il Tribunale di primo grado: pertanto, nel mondo militare, sono lesive anche espressioni che non lo sarebbero nel mondo civile.

La recente giurisprudenza ha inoltre più volte ribadito che in nessun caso l'intento di adempiere al proprio ruolo di sovraordinato e l'intento di istruire il sottordinato possa elidere il reato. Le frasi del [REDACTED] nessuna critica muovevano alle condotte del militare ma erano rivolte all'uomo/persona militare.

Ha proposto appello anche il P.M., che dissente dalle argomentazioni del tribunale, ritenute evocative dell'anacronistica scriminante del "linguaggio di caserma".

In ordine alla sussistenza del fatto, è vero, secondo l'appellante, che

di fronte alla deposizione della persona offesa, i restanti graduati non sembrano prendere precisa posizione. Lo scenario processuale è tuttavia quello di una testimonianza (della persona offesa) intrinsecamente coerente e attendibile: il [REDACTED] di certo non meritava di essere denigrato quotidianamente e di essere angustiato da continue prospettive di trasferimento.

E' stata presentata una memoria da parte del difensore dell'imputato, nella quale si rileva che il Ten. Col. [REDACTED] dopo qualche giorno dall'arrivo del [REDACTED], ricevette la visita di sottoposti (il C.le Magg. Ca. Sc. [REDACTED], il C.le Magg. Ca. [REDACTED], il C.le Magg. Sc. [REDACTED]) i quali si lamentavano del collega [REDACTED] che, per ogni compito o mansione a lui attribuita, si rivolgeva a loro cercando di scaricare sugli stessi e aggravandoli di ulteriori lavori.

Con riferimento ai fatti contestati, è possibile riferirsi tutt'al più a semplici richiami verbali, allorquando il [REDACTED] contestava al [REDACTED] che non avesse svolto un compito.

Tutte le risultanze testimoniali non confermano lo stato persecutorio descritto dal [REDACTED] né le minacce e le ingiurie che ritiene aver patito. Ritenuta corretta la sentenza del Tribunale Militare di Roma, si chiede quindi il rigetto degli appelli proposti in quanto infondati.

All'odierna udienza il Procuratore generale militare chiede che imputato sia dichiarato responsabile del reato ascritto e condannato alla pena di mesi nove di reclusione militare, con i benefici di legge; la parte civile si riporta all'atto di appello, di cui chiede l'accoglimento; il difensore dell'imputato chiede il rigetto dell'appello e che, in riforma della sentenza

appellata, il [REDACTED] sia assolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli appelli del P.M. e della parte civile non possono essere accolti e va quindi confermata la sentenza di primo grado.

Va premesso che l'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui il livello di rilevanza penale di ingiurie, offese e minacce è da sempre ammesso nel mondo militare come diverso da quello del mondo civile, non può essere condivisa.

Come correttamente osservato sia nell'appello del P.M. che in quello della parte civile, è semmai vera la tesi contraria.

In tema di reati contro la disciplina militare, la Corte di cassazione ha infatti affermato: *“se può ammettersi che nel linguaggio comune e tra pari molte delle espressioni volgari usate hanno perso la loro connotazione offensiva, denotando soltanto impoverimento del linguaggio e dell'educazione, le medesime espressioni rivolte ad un sottoposto, in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devono ispirarle in forza dell'art. 53 Cost., comma 3 riassumono appieno il loro specifico significato spregiativo e lesivo, penalmente rilevante”* (Cass., sent. n. 12997/2009)

Va inoltre considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 215/2017, ha ritenuto del tutto legittima la perdurante qualificazione come illecito penale, con riferimento al reato contro la persona di ingiuria ex art. 226 c.p.m.p., dei fatti lesivi dell'onore e dignità di altro militare, anche dopo l'avvenuta depenalizzazione del reato di ingiuria di cui all'art. 594

c.p.. Secondo la Corte costituzionale, infatti, *“continuare a punire penalmente l’ingiuria tra militari, pur per fatti ingiuriosi non riconducibili al servizio e alla disciplina militari, come definiti nell’art. 199 cod. pen. mil. pace, risponde infatti, oltre che all’esigenza di tutela delle persone in quanto tali, anche all’obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale alla coesione delle Forze armate e, dunque, ad esigenze di funzionalità delle stesse.*

Peraltro, come mostrano anche le fattispecie per cui è giudizio nei processi a quibus, la civile convivenza tra militari, soprattutto (ma non solo) nei luoghi militari, costituisce un presupposto essenziale per la ricordata coesione delle Forze armate”.

Nel caso di specie peraltro è contestato all’imputato un reato contro la disciplina militare, in quanto il fatto, realizzato contro l’inferiore, è stato commesso per cause non estranee al servizio od alla disciplina militare: non appare dubbio, in definitiva, che l’affermazione secondo cui in ambito militare sarebbe consentito l’utilizzo di una terminologia più aspra e rude di quella ammessa al di fuori del mondo militare, appare del tutto anacronistica. Attualmente, infatti, il riferimento al c.d. *“linguaggio di caserma”* indica un fenomeno ormai superato per effetto di un ordinamento disciplinare che non ammette, nell’ambito della organizzazione militare, deviazioni alle regole della civile convivenza.

Prima di passare all’esame della contestazione mossa in concreto all’imputato, occorre anche evidenziare in quali termini la finalità di correzione, nei confronti di persona sottoposta alla propria autorità,

consenta di esprimersi negativamente sul comportamento o sulle qualità personali di questi, nel contesto militare o in ogni altro contesto in cui legittimamente sussista una attribuzione a determinati soggetti di poteri di direzione o vigilanza.

Nell'ordinamento militare è peraltro disciplinato con particolare incisività il rapporto gerarchico, in base al quale al soggetto superiore di grado è attribuito il potere di emanare ordini ed in cui sussiste uno specifico e speculare obbligo di ottemperanza da parte del subordinato, la cui trasgressione ha anche rilevanza penale (l'art. 173 c.p.m.p. punisce il rifiuto, omissione o ritardo nella obbedienza agli ordini, che secondo le norme in tema di disciplina militare devono essere eseguiti con prontezza, senso della responsabilità ed esattezza).

Appare quindi indiscutibile che in una struttura ordinata gerarchicamente come quella delle Forze armate, al superiore debba essere attribuito un potere di richiamo e di censura, che non può certo essere esercitato in forme tali da investire la personalità morale dei subordinati, ma che comunque presuppone la possibilità di una valutazione, e anche di un apprezzamento negativo, sulla attività di ufficio dei medesimi.

Il discrimine fra una attività, lecita, di indirizzo e richiamo dei militari dipendenti, ed una condotta, penalmente rilevante, di ingiuria ad inferiore, non può che essere ravvisato, da un lato, nella necessità che, nel primo caso, l'esercizio del potere gerarchico sia finalizzato ad una migliore tutela dell'interesse pubblico; dall'altro che, nelle forme utilizzate, non si travalichino i limiti del necessario rispetto per la persona del subordinato, fino a pervenire ad un gratuito svilimento della sua personalità.

In quest'ottica, le frasi *“avulso dal resto del gruppo”*, *“militare improduttivo”* e *“sei alla frutta, non rendi niente”* appaiono comunque riconducibili ad una critica all'operato del subordinato, e non contengono peraltro termini volgari o intrinsecamente offensivi, che denotino una espressione di disprezzo per la dignità del soggetto cui sono rivolte.

Ritenuto quindi che le frasi sopra indicate non abbiano espresso, in concreto, una volontà lesiva in termini penalmente rilevanti, non interessa ovviamente, in sede penale, valutare se il giudizio critico espresso dal superiore avesse o meno fondamento, trattandosi di questione avente rilevanza esclusivamente amministrativa e disciplinare.

Per quanto riguarda la frase *“fuori dalle palle”*, va anzitutto rilevato che tale espressione sarebbe stata utilizzata dal [REDACTED] alla presenza degli ufficiali [REDACTED] (cfr. dich. della persona offesa [REDACTED] all'udienza del [REDACTED] 9 ss. trascr.: *“Il [REDACTED] alle [REDACTED] circa ... rimaniamo nella stanza io, il capitano [REDACTED], il capitano [REDACTED] e il colonnello [REDACTED] che mi chiede spiegazioni perché il [REDACTED] non avevo comunicato che dovevo andare a fare le visite periodiche. ... Si concluse con un “fuori dalle palle”. ... Sbattendo la porta e sentendo tutti quanti”*).

L'imputato ha negato recisamente di avere usato tale espressione ed ha affermato, anche all'odierna udienza, che tale tipo di linguaggio non rientra nel suo lessico.

Il Cap. [REDACTED] ha solo dichiarato che il [REDACTED] era rimproverato dal t. col. [REDACTED] in tono perentorio. L'imputato, peraltro, secondo il teste, *“si arrabbiava anche con gli altri laddove un ordine non era eseguito o era*

eseguito parzialmente, o non era eseguito prontamente". Va peraltro rilevato che, nel corso della deposizione, nel dibattimento di primo grado, non è stato espressamente chiesto al Cap. [REDACTED] se ricorda la pronuncia delle parole "fuori dalle palle", il giorno 3 [REDACTED], da parte del [REDACTED] nei confronti del [REDACTED].

Il Capitano [REDACTED] che non era indicato nella lista testi del P.M. ma solo della parte civile, non è stato sentito, a seguito della rinuncia, espressa dalla parte civile all'udienza del [REDACTED] ai propri testi (v. f. 46 fasc. primo grado).

Va al riguardo anche osservato che l'imputato non ha proposto appello, od appello incidentale, nei confronti della sentenza di primo grado, e solo nella memoria e nella odierna udienza ha chiesto, in alternativa alla conferma della sentenza appellata, l'assoluzione perché il fatto non sussiste, sollecitando quindi la Corte ad una pronuncia di assoluzione più favorevole ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Una decisione come quella chiesta dall'imputato appare ammissibile, ma solo se ne risultino agli atti i presupposti, non invece ove occorra procedere, per verificare la eventuale fondatezza della richiesta, alla rinnovazione del dibattimento.

Appare quindi pregiudiziale stabilire se possa essere confermata, anche per la frase in ultimo indicata, la valutazione del primo giudice che ha ritenuto non sussistente l'elemento soggettivo del reato.

Ritiene in definitiva questa Corte, al riguardo, che, tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti nel dibattimento, l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato meriti di essere confermata, se pure con una motivazione

parzialmente diversa da quella adottata dal giudice di primo grado.

In particolare, quindi, va considerato il contesto di particolare tensione in cui operava il t.col. ██████ (cui era stato attribuito l'incarico di pianificare, coordinare e controllare *“un'attività che portava circa 1.300 utenti a ██████”* (cfr. f. 85 trascr.) e *“nella fattispecie al ██████ era stato dato un compito molto importante, quello di passare le consegne nelle stanze. Parliamo di 400 stanze all'interno del comparto”*), nonché l'importanza di una esecuzione tempestiva e precisa delle disposizioni di servizio e degli ordini che egli impartiva ai militari dipendenti.

In tale frangente, e considerato anche quello che, a parere dell'Ufficiale, era un livello del tutto insufficiente di reattività dell'imputato (che, probabilmente a causa anche della lontananza dal nucleo familiare, non forniva nel servizio il rendimento che gli era richiesto e che ci si aspettava da lui), l'espressione incriminata (ove risultasse effettivamente pronunciata) apparirebbe, più che una consapevole lesione all'onorabilità del militare cui era destinata, una occasionale ed estemporanea manifestazione di insofferenza, che non apparirebbe assumere rilevanza penale, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato.

Per quanto riguarda l'espressione contestata a titolo di minaccia (ovvero che *“se la sarebbero vista a quattr'occhi”*) va considerato che appare tutt'altro che univoca l'interpretazione di tale frase come avente un significato intimidatorio.

Va premesso che nel dibattimento di primo grado è stato oggetto di esame un altro aspetto di possibile configurazione del reato di minaccia ad

inferiore, consistente nella prospettazione di un trasferimento ad altra sede.

Una minaccia di tale tenore non è però contestata e, d'altro canto, va considerato che non può essere preclusa al superiore la prospettazione di ipotesi di un trasferimento ad altro reparto quando il rendimento in servizio appaia insufficiente, e comunque non adeguato alle peculiarità dello specifico Ente cui il militare è assegnato.

Con riferimento alla frase contestata, secondo cui *“se la sarebbero vista a quattr'occhi”*, pronunciata [REDACTED] *“avendo saputo che il [REDACTED] aveva riferito ad altri superiori i predetti episodi”*, non appare plausibile che l'Ufficiale volesse prospettare l'intenzione di esercitare una qualsiasi forma di violenza o comunque realizzare un male ingiusto nei confronti dell'inferiore. L'unico plausibile significato dell'espressione è quello che si volesse affrontare la questione in via riservata, senza la presenza di altri militari e la manifestazione di tale volontà non ha un contenuto intimidatorio.

Al riguardo, va tenuto presente che, ai sensi dell'art. 725, comma 2, lett. B), del d.P.R. n. 90/2010, il superiore deve in particolare *“evitare, di massima, di richiamare in pubblico il militare che ha mancato. Per riprenderlo, sempre se possibile, deve chiamarlo in disparte e usare, nel richiamo, forma breve ed energica, riferendosi unicamente al fatto del momento”*.

Chiamare in disparte un militare costituisce quindi per il superiore una forma lecita e a volte preferibile di esercizio del potere disciplinare: non è prescritta una specifica formula da usare in tali circostanze, ragion per cui appare consentito anche rappresentare che di una certa questione si

vuole “*vedersela a quattr’occhi*”, ovvero senza la presenza di altre persone.

La sentenza di primo grado deve essere quindi integralmente confermata.

Va in conclusione rilevato che la condotta contestata al [REDACTED] si iscrive in un atteggiamento da questi tenuto, nei confronti del [REDACTED], che non appare in tutto conforme alle prescrizioni stabilite dalla normativa disciplinare. Sono infatti previste specifiche modalità (diverse da quelle attuate dal [REDACTED] e che hanno portato all’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti) per richiamare i militari dipendenti al rispetto dei propri doveri, così come esistono specifiche procedure e sanzioni disciplinari che possono essere applicate dalle autorità militari nel caso di violazione dei doveri di servizio da parte dei subordinati cui vengano attribuiti determinati incarichi.

Una valutazione sulla eventuale configurabilità di violazioni sanzionate disciplinarmente, a carico dell’imputato ed in relazione all’esercizio dell’azione di comando nei confronti del militare [REDACTED] non può che spettare alla competente autorità militare.

P.Q.M.

Visti gli artt. 597, 598, 605 c.p.p.; 261 c.p.m.p,

CONFERMA

l’impugnata sentenza.

Deposito della sentenza entro 30 giorni.

Così deciso in Roma l’[REDACTED].

Il Presidente estensore

Giuseppe MAZZI


Depositate in data [redacted]

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
in sede giudiziaria militare

Alessandra Iacuzzi
